

CRITERI DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio.

Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al Decreto Legislativo 62/2017, al DM 741 del 2017 e alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:

1. Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico.

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, deciso dal Consiglio di Classe).

Questo criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali” ovvero nelle seguenti situazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- presenza di situazioni familiari di disagio documentato

2. Preliminare accertamento che l'alunno abbia partecipato alla somministrazione delle prove nazionali sugli apprendimenti INVALSI di italiano, matematica, inglese entro il mese di aprile e abbia conseguito le relative certificazioni di competenze da parte di INVALSI:

tale partecipazione è requisito di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo (D.LGv. 62/2017, art. 7, co. 4);

3.Valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2)

4 .Determinazione del giudizio di idoneità.

2. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

NON si è ammessi all' Esame di Stato se sono presenti più di quattro valutazioni non sufficienti (voto cinque o quattro).

Nel caso di quattro insufficienze gravi (voto quattro)non si è ammessi all'esame di stato.

3. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado, al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza (nella media il primo anno peserà per il 25%, il secondo per 25%, il terzo anno per il 50%).

Il giudizio, espresso dal Consiglio di Classe, prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado escludendo il voto di comportamento.

Il Consiglio di classe può decidere un'eventuale aggiunta di 0,25 (prima dell'arrotondamento) almeno in uno dei seguenti casi :

- percorso scolastico con valutazioni sufficienti per tutte le discipline nell'arco del triennio.
- un percorso in progresso nella maggior parte delle discipline, considerando i voti del secondo quadrimestre dei tre anni, escludendo il voto di comportamento;

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.